



DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2026: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto Prot. N°325 del 12.12.2025):

AGEVOLAZIONI

- In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il **limite di massa (7,5 ton.)** entro cui è ammessa la circolazione, è riferito alla "tara" (punto "G" del libretto di circolazione) ovvero alla massa complessiva a pieno carico (Punto "F2" del libretto di circolazione) decurtata del massimo carico sulla ralla (espressamente indicato sul libretto di circolazione con la dizione "CARICO VERTICALE MASSIMO"). I trattori stradali di massa superiore a 7,5 Ton possono circolare nel caso in cui il trattore circola isolato nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio oppure quando siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna (art. 6, punto 5 Decreto divieti 2026)

VEICOLI PROVENIENTI E DIRETTI ALL'ESTERO

- Per i veicoli **PROVENIENTI dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è posticipato di **4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il **periodo di riposo** e in presenza di un solo conducente, il **posticipo di ore 4** è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso.
- Per i veicoli **DIRETTI all'estero**, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di **termine divieto** è anticipato di ore due

SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- I **divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. **Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).**
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i **veicoli provenienti o diretti in Sicilia**, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente **posticipato ed anticipato di ore due**

TRASPORTI INTERMODALI

Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale**, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcianise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali **collocati in posizione strategica** (Busto Arsizio, Brescia Scalo, Domodossola, Marzaglia, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Pordenone, Portogruaro, Rovigo, Rubiera, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico **dirette all'estero**, l'orario di **termine del divieto** è **anticipato di 4 ore**. La **stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) **nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione** (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati nel "combinato ferroviario" o "combinato marittimo" purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco; la **parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco**. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in **trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali** purché muniti di idonea documentazione

- **CATEGORIE DI VEICOLI E TIPOLOGIE DI MERCI NON SOGGETTE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)**

VEICOLI ADIBITI AI SEGUENTI SERVIZI PUBBLICI:

- Fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;
- Nettezza urbana e raccolta rifiuti** effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico/scarico
- Trasporto di rifiuti urbani** dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto di esse, effettuano lo smaltimento dei rifiuti purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale
- Adibiti a pronto intervento per fognature e spurgo di pozzi neri
- Servizi postali** effettuati con mezzi appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del MISE o alla Poste Italiane S.p.a. **nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs n.261/1999, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento del MISE e se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali**
- Servizi radiotelevisivi
- Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade
- Altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità

VEICOLI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI PARTICOLARI CATEGORIE

- autocisterne adibite al **trasporto di acqua per uso domestico**
- Autocisterne per trasporto di **latte fresco**
- Autocisterne adibite al trasporto di **altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco**
- Veicoli adibiti al **trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione**
- Adibiti al **trasporto di carburanti o combustibili**, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
- Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.Lgv 285/92 e macchine agricole eccezionali ai sensi art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'articolo 104 C.d.S. **nonché il divieto di circolare su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale classificate di tipo "A" e "B" ai sensi dell'articolo 2 del codice della strada**
- Veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione**, limitatamente ai giorni feriali, purché muniti del foglio di prenotazione, incluso il viaggio di rientro in sede
- Veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità, **richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa**
- Veicoli che compiono il **percorso per il rientro alle sedi** (principale o secondaria) dell'impresa **nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché il veicolo non si trovi ad una distanza superiore a 80 Km (sino al 2024 erano 50 Km) dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali**

TIPOLOGIE DI MERCI IL CUI TRASPORTO NON È ASSOGGETTATO AL DIVIETO

- Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a **bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili**
- Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la **marina mercantile** muniti di idonea documentazione
- Adibiti esclusivamente al trasporto di: **giornali, quotidiani, periodici**
- Adibiti al trasporto di **prodotti per uso medico**
- Adibiti al trasporto di **derrate alimentari deperibili in regime ATP**
- Adibiti al trasporto di **prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento, quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto), miele non in vasetto**
- sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali**
- prodotti complementari alla somministrazione alimentare, nel limite del 50% del totale del carico**
- altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera "e", nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine/destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale**
- biancheria, compresi prodotti chimici /detergenti, destinati/provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a case di riposo**
- Veicoli che trasportano **animali vivi** quali pulcini destinati all'allevamento nonché di animali destinati alla macellazione, provenienti dall'estero, destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche da effettuarsi nelle 48 ore, api per nomadismo

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia. **N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti Prot. n° 325 del 12.12.2025; , per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.**